

Comune di Casalciprano

(Provincia di Campobasso)



PROGRAMMA di FABBRICAZIONE

Variante parziale **2007**

NOTA INTEGRATIVA alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Committenza:

Amministrazione Comunale

Redazione:

Architetti Anna DEL ROSSO e Antonio GEREMIA

Edizione:

Luglio 2011

NOTA INTEGRATIVA

Dall'elaborato Carta d'Uso del Territorio dello studio geologico curato dal dott. Carmine Criscuoli, parte integrante del P.d.F. del Comune di Casalciprano, si deduce che nell'area denominata **CL2** sono comprese le Zone Territoriali Omogenee, suscettibili di edificabilità, di seguito elencate:

- "A" – CENTRO STORICO;
- "B" – CITTA' CONSOLIDATA;
- "C" – NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI;
- "D" – INSEDIAMENTI PER ATTIVITA' ARTIGIANALI;
- "E" – INSEDIAMENTI PER ATTIVITA' AGRICOLE;
- "I" – AREE PER L'ISTRUZIONE;
- "S" – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE;
- "T" – INSEDIAMENTI PER ATTIVITÀ TURISTICHE.

Per ogni singola Zona Territoriale Omogenea, negli inerenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione, è riportata la descrizione della disciplina degli interventi edilizi, degli usi ammissibili, nonché dei parametri urbanistici e edilizi utilizzabili ai fini della realizzazione delle opere consentite dalla "norma generale" enunciata.

Nella generalità dei casi, la narrazione delle Norme Tecniche di Attuazione esclude in maniera chiara e assoluta la possibilità di costruire **edifici particolari** (definizione recepita dal geologo nell'accezione della L.R. n.20/1996) nelle Zone Territoriali Omogenee sopra indicate; ma è altresì vero che il Regolamento Edilizio, all'articolo 4 (Deroghe) – *"Nei limiti e nelle forme stabilite dalle Leggi vigenti (L n.765/67, L n.1357/55, TU n.380/01) possono essere concesse deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente R.E. o alle N.T.A. del P.d.F. per edifici, impianti e attrezzature pubblici o di interesse pubblico, opere pubbliche o di interesse generale, ovvero per opere di urbanizzazione, seguendo la procedura prevista dall'art. 41 – quater della L n.1150/42"* –, permette la possibilità di uno scostamento per motivi di interesse pubblico da quanto previsto in linea generale dalle norme e dai regolamenti.

Per evitare che tale scostamento porti alla realizzazione di edifici dalle caratteristiche dimensionali non consoni alle peculiarità dei terreni su cui andranno ad insistere, si evidenzia che con la dicitura **edifici particolari** si dovrà intendere edifici non rientranti nei limiti (parametri dimensionali e urbanistici) indicati per ogni singola Z.T.O.

In conclusione, quindi, lo studio geologico ribadisce che l'edificabilità, nelle aree denominate **CL2**, dovrà essere limitata strettamente a quanto illustrato nelle Norme Tecniche di Attuazione.